

COMUNE DI SINISCOLA

REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 20.12.2017

APPORTATE MODICHE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.80 DEL 28.12.2017

COMUNE DI SINISCOLA

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui capo 1 del D.L.gs, 15 Novembre 1993 n. 507.

Art.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1 - Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.L.gs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a diretta iscritta all'albo dei concessionari tenuto della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 – Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 – Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale, del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3 – Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui comma 1 spettano al concessionario.

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero a diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 5

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1 – In relazione alla disposizione dell'art. 2 del D. L.gs. 15 novembre 1993 n. 507, secondo la quale, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel Decreto stesso, i Comuni sono classificati in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, questo comune si colloca nella classe IV°, disponendo di una popolazione residente di n. 10.400 abitanti.

Art. 6

MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1 – In relazione al disposto dell'art.3, comma 6° del D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, alle tariffe per la pubblicità di cui agli art. 12, comma 2, 14 commi 2, 3, 4 e 5 e dell'art. 15 del succitato D. L.gs. n. 507/93, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19 per il periodo dal 1 luglio al 30 agosto viene applicata una maggiorazione del cinquanta per cento.

Art. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 – La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, i luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta prevista nel presente regolamento.

2 – Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8

SOGGETTO PASSIVO

1 – Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 – E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto delle pubblicità.

Art. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1** – L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2** – Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento metri quadrati.
- 3** – Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 4** – Per i mezzi pubblicitari / polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5** – Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 6** – Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa relativa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10

DICHIARAZIONE

- 1** – Il soggetto passivo d'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto e messo a disposizione degli interessati.
- 2** – La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3** – La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4** – Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 13, 14 e 15 commi 1, 2 e 3, di presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1 – L'imposta è dovuta per la fattispecie previste dagli art. 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3 per anno solare di riferimento cui corrisponde un'automata obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2 – Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzi di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3 – Si consente il pagamento diretto relativo alle affissioni non eventi carattere commerciale.

4 – Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia l'importo superiore a lire tre milioni.

5 – La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6 – Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7 – Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art.12

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1 – Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando mal contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2 – Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e la ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata dalle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3 – Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 13

PUBBLICITA' ORDINARIA

1 – Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è determinata con delibera della Giunta Municipale sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

2 – Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3 – Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4 – Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadri 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1 – Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 13, comma 4.

2 – Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3 – Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, la tariffa è determinata con delibera della Giunta Municipale sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4 – Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5 – E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- 1** – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base determinata con delibera della Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2** – Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.
- 3** – Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4** – Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a proiezione, in base alla tariffa determinata con delibera della Giunta Municipale in base alla normativa vigente.
- 5** – Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 16

PUBBLICITA' VARIA

- 1** – Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano le strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1.
- 2** – Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresi quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura determinata con delibera della Giunta Municipale in base alla normativa vigente.
- 3** – Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4** – Per pubblicità eseguita mediante distribuzione, anche dai veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla tariffa determinata con delibera di Giunta Municipale in base alla normativa vigente.
- 5** – Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è determinata con delibera della Giunta Municipale in base alla normativa vigente.

Art. 17

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1 – La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1 – Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 14;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 20

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1 – La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 139 mq., fatto salvo ogni eventuale aggiornamento da parte della Giunta Comunale.

Art. 21

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. L.gs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'ufficio tecnico di concerto con l'ufficio tributi e l'ufficio di polizia urbana. A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

1 – Per ciò che concerne l'installazione di insegne pubblicitarie, nessuna limitazione di quantità e tipologia, purché regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

2 - Per gli impianti affissionistici, sia murali che infissi al suolo, previa l'autorizzazione ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, mediante la collocazione di idonei tabelloni in lamiera zincata o altro materiale da destinare:

a) ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, ad eccezione dei manifesti di lutto, il 20% della superficie complessiva degli impianti pari a metri quadrati;

b) ad affissioni di natura commerciale il 70% della superficie complessiva degli impianti pari a metri quadrati;

c) soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, il 10% della superficie complessiva degli impianti pari a metri quadrati.

Per soggetti privati di cui al punto c), si intendono le agenzie di onoranze funebri e/o Ditte regolarmente autorizzate.

Art. 22

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 – Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla

pubblicità, a favore del Comune, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, che provvede alla loro esecuzione.

2 – La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione cm. 70 x cm. 100 è determinata con delibera di Giunta Municipale in base alla normativa vigente.

3 – Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4 – Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5 – Nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora in committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6 – Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7 – Il pagamento del diritto sulle affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 11; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 23

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1 – La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art.24

ESENZIONI DAL DIRITTO

1 – Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto là ci sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1** – Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2** – La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3** – Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4** – La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni.
- 5** – Nei casi in cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6** – Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7** – Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8** – Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita in tutto al concessionario del servizio.
- 9** – Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti appartengono ad il registro cronologico delle commissioni.

Art. 26

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove s'intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove s'intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo e/o area. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 07/08/1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale su Procedimento Amministrativo delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

Art. 27

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1 – Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2 – Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3 – Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4 – Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 – Il Comando dei Vigili Urbani è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2 – Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relative alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecento mila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3 – Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficienza pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 12.

4 – I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5 – I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 21.

Art. 29

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate le diverse disposizioni già emanate in materia.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s. m. .